

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 509, 1338 e 1373-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5^a (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

e

9^a (AGRICOLTURA)

(RELATORE PALA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588, (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (n. 509)

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, ARIOSTO, TERRACINI, PIERACCINI, CIFARELLI,
BRUGGER e PARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Piano straordinario di sviluppo economico e sociale
della Sardegna (n. 1338)

d'iniziativa dei senatori ENDRICH, NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO,
FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA,
MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1973

Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge
11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-
pastorale in Sardegna (n. 1373)

d'iniziativa dei senatori **BALBO, BERGAMASCO, BONALDI, BROSIO, ARENA,**
PREMOLI, VALITUTTI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1973

Comunicati alla Presidenza il 22 maggio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre assolvo il gradito compito di illustrare i provvedimenti straordinari proposti a favore della Sardegna e contenuti nel disegno di legge n. 509, propongo all'Assemblea, per incarico delle Commissioni riunite bilancio e agricoltura l'assorbimento degli altri due disegni di legge n. 1338, d'iniziativa dei senatori Endrich ed altri e n. 1373, di iniziativa dei senatori Balbo ed altri, riguardanti lo stesso argomento.

Il disegno di legge n. 509, che è sottoposto al nostro esame è per diversi aspetti singolare. Esso, infatti, mentre reca la firma dei presidenti di quasi tutti i gruppi politici rappresentati nel Senato, traduce in iniziativa legislativa le proposte contenute nelle conclusioni della Commissione di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna relativamente a due settori oggetto dell'indagine: il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna e la situazione delle zone interne; inoltre, esso affronta, in una visione sostanzialmente unitaria dei problemi dello sviluppo ed in una prospettiva di programmazione a lungo termine, nel quadro più vasto della politica meridionale, i punti nodali della « questione sarda ».

Le conclusioni e le proposte già espresse dalla Commissione d'inchiesta in schemi di disegni di legge articolati, avevano ottenuto la quasi totalità dei consensi in seno alla Commissione stessa (29 voti su 30) poichè, senza riserve, espressero il loro voto favorevole non soltanto gli esponenti della Democrazia cristiana, del Partito comunista, del Partito socialista, del PSDI, del PSIUP, degli indipendenti di sinistra, ma anche l'esponente liberale e quello del partito nazionale monarchico. L'unico voto contrario fu quello del MSI.

Ho creduto necessaria questa breve premessa per porre in chiara evidenza:

1) la stretta connessione fra il disegno di legge n. 509 e le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta;

2) il larghissimo arco di forze politiche che condivise quelle conclusioni e questo

disegno di legge che ne è il naturale corollario;

3) il fatto che i presentatori del disegno di legge siano i più autorevoli rappresentanti dei gruppi senatoriali e non gli stessi membri della Commissione d'inchiesta; questo fatto conferma il rapporto, prima neppure configurabile, sul piano istituzionale, fra i partiti e i parlamentari relatori, e la assunzione delle conclusioni e delle proposte della Commissione come obbliganti per lo stesso arco di forze politiche.

Tanto più c'è da compiacersi di questo risultato se si pensa alle polemiche che si svilupparono intorno al disegno di legge che istituiva la Commissione d'inchiesta, disegno di legge che ebbi l'onore di presentare al Senato insieme col compianto senatore Mannironi, e con i senatori Deriu, Corrias Alfredo e Corrias Efisio.

Il giudizio largamente positivo che ha accompagnato i lavori e le conclusioni della Commissione presieduta dal senatore Medici ha travolto i dubbi, le perplessità e le riserve, per la verità non di sola parte comunista; un giudizio significativo se si considera la particolare tendenza dell'opinione pubblica dell'Isola a considerare con sfiducia e con diffidenza, quanto viene dall'esterno, in questo caso dallo Stato; esso è sintetizzato nel documento della Commissione speciale per la programmazione del Consiglio regionale sardo (26 giugno 1973) in questi termini: « Il primo giudizio, assolutamente positivo, è imposto dalla novità che la Commissione Medici segna rispetto alle precedenti (collocate nell'arco di tempo di un secolo), così che si può proporre come fatto nuovo, anzi esemplare, nella storia dei rapporti fra la Sardegna e lo Stato, fra la Sardegna e il Parlamento... Ma non si può fare a meno di ricordare che da nessuna delle altre Commissioni... venne una interpretazione così rigorosa e fedele della realtà sarda, e insieme una serie di proposte, già articolate in testi legislativi, che hanno, per la comune radice e per il lavoro comune di preparazione, un'intima, organica coerenza ».

La Commissione parlamentare d'inchiesta

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità in Sardegna ha assolto quindi, in modo adeguato, i compiti che le erano stati affidati dal Parlamento ed anche in termini di tempo relativamente brevi.

Istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, essa ha iniziato la propria attività nei primi mesi del 1970 e dopo circa due anni, il 29 marzo del 1972 ha comunicato alle Presidenze delle Camere le relazioni generali, insieme con le relazioni ed i documenti dei quattro gruppi di lavoro in cui la Commissione stessa si era articolata.

Così come imponeva la legge istitutiva, la Commissione ha esaminato « la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna » e proposto « le misure necessarie atte a prevenirne le cause ed a reprimere le manifestazioni » ed ha contemporaneamente proposto « tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati, che si ravviseranno necessari al fine di superare la attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri e gli obiettivi del Piano di rinascita della Sardegna ».

Alcune delle proposte non sono e non possono essere comprese nel provvedimento che è al nostro esame, in quanto esse non trovano possibilità di realizzazione in un'ottica soltanto sarda. Mi riferisco in particolare alle conclusioni riguardanti la scuola ed una sua più efficace azione; a quelle attinenti al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, problema nazionale, che si presenta, però, in Sardegna con caratteri di più acuto malessere ovvero quelle relative all'efficienza della pubblica amministrazione almeno per la parte di responsabilità, non piccola, che compete al potere statale. Si tratta di temi di non breve momento e di settori non secondari di una attività dello Stato democratico che voglia essere rivolta a garantire a tutti i cittadini le libertà sancite dalla Costituzione, a qualunque regione ed a qualunque strato sociale appartengano.

L'accento a questi temi mi porta a due considerazioni che ritengo fondamentali e che reputo necessaria e indispensabile premessa politica in questa sede di discussione generale del disegno di legge.

La prima riguarda la tesi, che va ribadita con forza, ancora una volta, che non esistono non solo leggi speciali risolutive quando ad esse non contraddicano, ma anche non si accompagnino positivamente ed incisivamente orientamenti, decisioni, atteggiamenti della politica generale del Paese che rendano pienamente efficaci e fecondi di buoni risultati, gli interventi, gli incentivi, i benefici previsti per un limitato territorio.

La seconda riguarda la consapevolezza, che non è ormai solo dei parlamentari sardi e degli esponenti politici e culturali di questa regione, ma anche delle forze sociali, sindacali e giovanili dell'Isola che lo sviluppo della Sardegna, pur nei peculiari e distintivi caratteri della sua struttura economica e sociale, è legato allo sviluppo dell'intero Mezzogiorno e, più ancora, ad un generale processo di rinnovamento e di riforma che passa per le Regioni e trova nella soluzione del problema meridionale non la linea di un partito, o di una maggioranza di governo, ma l'unanime consenso del Parlamento e del Paese.

Non ritengo necessario dilungarmi sulle origini storiche del banditismo sardo, sulla sua stretta connessione con le strutture sociali dell'Isola e precisamente con la sua economia pastorale, sull'andamento ciclico della criminalità sarda, collegato a momenti di crisi economica o a gravi squilibri sociali, temi tutti ampiamente trattati, con ricca e probante documentazione nelle relazioni della Commissione di inchiesta (*Doc. XIII n. 3 e XXIII n. 3-bis* - Senato V legislatura) e contenute in sintesi nella relazione che accompagna il presente disegno di legge.

È opportuno, però, il richiamo a questi temi poichè da qualche parte, e non solo parte politica, è stata posta con insistenza la domanda se le conclusioni che individuano la radice delle tipiche forme della criminalità sarda nella particolare struttura dei rapporti sociali delle zone interne sia da accogliersi.

Domanda non retorica questa, anzi questione pregiudiziale, poichè se si nega che questa sia la radice del fenomeno, si possono rifiutare le conseguenti proposte, i criteri ed i fini che la Commissione indica per l'intervento pubblico nell'area pastorale. Vi è, infatti, chi ha ritenuto e ritiene che le caratteristiche della « compagine criminosa » sono comuni ai banditi della Sardegna e di ogni dove e che « in Sardegna le compagini si differenziano soltanto in questo: nel *modus procedendi*, si collegano ad un'antichissima, plurisecolare "tradizione di criminalità", con così insistenti ed uniformi ripetizioni da apparire di entità numerica assai superiore a quella reale e da confondersi con intere categorie e intere popolazioni, che invece ne sono le prime vittime ». Vi è ancora chi, più grossolanamente, alla base delle conclusioni della Commissione d'inchiesta vuole individuare la correlazione semplicistica tra miseria e banditismo, e la confuta polemicamente sostenendo, a ragione, che vi sono plaghe della Sardegna, tra le più povere ed arretrate in cui il banditismo non esiste.

Di fatto se si può accettare il giudizio che causa profonda della criminalità è l'uomo stesso e la sua capacità di scelta tra il bene ed il male, si può altrettanto affermare, senza ombra di dubbio, che a particolari condizioni della società e delle sue strutture economiche si collega un particolare tipo di criminalità.

La Commissione parlamentare, che aveva precisi e ben definiti compiti di natura politica, ha, nella relazione al Parlamento, espressamente precisato che « fra il fenomeno del banditismo e livello dell'economia in Sardegna, non sussiste, nè può sussistere, una correlazione o un rapporto diretto di causa a effetto. Chi pensasse di stabilire fra i due termini una equazione diretta sarebbe fuori strada. Il triste ed esecrando fenomeno del banditismo è piuttosto legato alla struttura socio-economica dell'Isola e ne è condizionato. Un intervento pubblico straordinario, se vuole tagliare il bubbone della delinquenza sarda, deve avere come obiettivo il cambiamento di tale struttura e non il semplice aumento, ad ogni costo, del reddito ».

Su questa linea infatti, la Commissione d'inchiesta, dopo aver dimostrato come l'area pastorale è, nel passato come nel presente, quella più direttamente investita dai fenomeni attinenti le specifiche forme della criminalità sarda, sviluppando ed approfondendo i vari aspetti del problema, arrivò alla conclusione che il problema primario, in rapporto alla criminalità, è rappresentato dalla *riforma del sistema pastorale*.

È questo l'elemento di maggiore novità che contraddistingue la presente proposta legislativa da tutte le precedenti e da quelle, presentate separatamente dai senatori del PLI e da quelli del MSI-Destra Nazionale.

Il Piano di Rinascita della Sardegna

Il collegamento tra banditismo sardo e strutture economico-sociali dell'Isola non è d'altra parte, una improvvisa, folgorante intuizione della Commissione d'inchiesta. In questi anni storici, sociologi, economisti, criminologi, avvocati, alti magistrati, studiosi, italiani e stranieri, hanno colto questo importante rapporto, approfondendone i contenuti in una vasta bibliografia che risulta agli atti della Commissione d'inchiesta, nonché in Congressi e convegni di livello scientifico, tra i quali mi pare doveroso ricordare il Convegno internazionale sull'abigeato tenutosi a Cagliari nel 1966 ed il 3° Congresso della Società Italiana di criminologia tenutosi a Cagliari nel 1968.

Il Consiglio regionale della Sardegna aveva, nel 1967, istituito una Commissione con il compito di svolgere un'indagine sulla situazione economica e sociale delle zone interne a prevalente economia pastorale e sui fenomeni di criminalità rurale ad essa in qualche modo connessi. Con i risultati di tale indagine affiorano le prime proposte a livello politico per una radicale modifica della situazione delle zone interne, cioè dell'area pastorale, nel quadro degli obiettivi del Piano di Rinascita della Sardegna.

Il Senato della Repubblica affrontò il problema del banditismo sardo nel lontano 1953 in un ampio ed approfondito dibattito provocato dal sequestro e dalla tragica morte

dell'ingegner Capra; il dibattito si concluse con il voto unanime, su una mozione dei senatori Lussu, Monni, Spano e Lamberti ed altri nella quale, mentre si riconosceva necessaria un'efficiente azione preventiva di polizia, si poneva in rilievo come il brigantaggio in Sardegna fosse un fenomeno « dipendente permanentemente dalle sue zone spopolate e deserte e dalla sua depressione economica e sociale » e si chiedeva al Governo di disporre, con il concorso della Regione, « come ne è fatto obbligo dallo Statuto speciale, un piano organico atto a favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ».

Il Piano di Rinascita doveva aver inizio circa dieci anni dopo con l'approvazione della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Questa legge trova il suo fondamento nell'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3: in esso è stabilito che « Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ». Per giungere alla attuazione di tale adempimento costituzionale fu costituita nel dicembre del 1951 una commissione di studio per il Piano di Rinascita; la sua costituzione venne decisa dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno d'intesa con la Giunta Regionale. Tale Commissione aveva il compito di studiare le risorse della Sardegna e di catalogare i dati fondamentali della situazione economico-sociale in modo da consentire la formulazione di un piano organico di intervento. La Commissione, che iniziò i suoi lavori solo a metà del 1954, li concluse nell'ottobre del 1968, presentando al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno il rapporto conclusivo « sugli studi per il Piano di Rinascita » in cui, esposti i risultati delle indagini e delle ricerche, si delineava un programma di sviluppo economico e sociale rispondente alle finalità dell'articolo 13 citato. Questo programma da attuarsi in due fasi, una prima di dieci anni ed una seconda trentennale, prevedeva investimenti per 862 miliardi di lire, di cui 546 a carico dello Stato e 406 a carico dei privati. Il programma fu successivamente aggiornato da una nuova Commissione, anche questa nominata dal Comitato dei ministri

per il Mezzogiorno, sia per tener conto delle mutate condizioni economiche, sia per fornire una base allo strumento legislativo che doveva giuridicamente dare il via all'intervento. Il nuovo rapporto fu presentato alla fine del 1959. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nel gennaio del 1961, iniziò così il suo iter parlamentare fino alla approvazione definitiva in Senato nel maggio 1962.

Ho ritenuto necessario indicare i passaggi fondamentali e le date principali della lunga storia di questo provvedimento per sottolineare appunto i tempi estremamente lunghi che l'hanno caratterizzata e che sono, a mio avviso, la causa non ultima della situazione di squilibrio economico e sociale che ancora permane in Sardegna.

La legge 11 giugno 1962, n. 588, si divide in due titoli: il primo contiene le disposizioni relative agli organi di programmazione e di attuazione degli interventi; il secondo contiene le disposizioni di carattere particolare relative alle direttive di intervento nei diversi settori economici e sociali. Si tratta di settori che devo elencare in quanto il disegno di legge al nostro esame li riduce, come dirò più avanti; essi sono: agricoltura, industria, artigianato, pesca, turismo, trasporti e habitat, formazione professionale, sanità, commercio o altri impieghi sociali (1).

Per quanto riguarda invece il primo titolo, occorre dire che è il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna che « dispone un piano organico, straordinario ed aggiuntivo di interventi ed assicura il coordinamento in relazione ad essa di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali ».

Per garantire la straordinarietà e la aggiuntività del Piano, rimangono fermi « le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carat-

(1) Nel 4° programma esecutivo (67-70) gli impieghi sociali riguardavano la realizzazione di opere di interesse locale (attrezzature civili nelle campagne), assistenza a favore degli emigrati sardi e delle loro famiglie, attività sportive.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tere di generalità » ed inoltre « le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno » su tutto il territorio meridionale e « quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale ».

Il piano generale ed i programmi esecutivi, pluriennali o annuali, sono formulati dalla Regione, i cui organi tecnici « operano d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ». I programmi e le loro modifiche sono approvati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

L'attuazione del piano è delegata alla Regione che provvede normalmente all'esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli Enti di bonifica ed irrigazione e agli altri Enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi. Il finanziamento, di 400 miliardi, è suddiviso in 13 esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

Non sembri inutile il riferimento analitico alle disposizioni della legge n. 588 concernenti gli organi di programmazione e di attuazione degli interventi; esso è necessario ai fini di una migliore comprensione delle modifiche che col presente disegno di legge si propongono rispetto alle procedure riguardanti l'aggiornamento del Piano, l'approvazione dei programmi e l'attuazione degli interventi.

Dopo l'entrata in vigore della legge 588 e della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, che fissava i compiti della Regione nell'ambito delle attività inerenti al Piano di Rinascita, la Regione elaborò uno schema generale di sviluppo e un piano straordinario dodecennale. Lo « schema — o piano — generale di sviluppo » riguardava l'ipotesi globale di sviluppo economico e sociale della Sardegna, cioè il Piano di rinascita in senso proprio; la dizione « Piano straordinario » si riferiva al piano di utilizzo dello stanziamento straordinario dei 400 miliardi previsti dalla legge n. 588.

Lo schema generale ed il Piano straordinario furono approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nell'agosto del 1963. Sia nell'uno che nell'altro documento era posta ancora in risalto la necessità che fossero realmente rispettate le caratteristiche dell'aggiuntività e della straordinarietà degli interventi e che fosse attuato il coordinamento degli interventi previsti dalle varie amministrazioni operanti in Sardegna; lo schema generale comprendeva anche un complesso di criteri direttivi relativi alla spesa pubblica ordinaria, statale e regionale, da effettuarsi nel tredicennio cui era riferita la durata del Piano.

Si tratta del primo esperimento di programmazione economica nel nostro Paese, che ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento di un equilibrio interno del sistema economico e sociale regionale, basato su un livello di reddito tale da permettere la massima occupazione stabile di una popolazione non diminuita dalla forte emigrazione, su un adeguato livello di servizi individuali e familiari tali da permettere un adeguato tenore di vita; tale equilibrio interno deve, peraltro, realizzarsi ad un livello a sua volta equilibrato nell'ambito del sistema nazionale. L'equilibrio con i livelli esterni, una volta raggiunto, dovrà essere mantenuto e da ciò nasce l'esigenza che l'attuazione dello schema generale di sviluppo porti a realizzare un sistema autopropulsivo, cioè capace di mantenersi costantemente inserito nel sistema nazionale.

Il meccanismo non ha però funzionato; i risultati ottenuti, non sono tutti positivi e comunque insufficienti. Le ragioni che li spiegano sono stati con rigore e con franchezza esaminati dalla Commissione d'inchiesta e se il giudizio qualitativo sull'attuazione del Piano, a detta della Commissione stessa, è un giudizio necessariamente complesso, in cui aspetti positivi e negativi si intrecciano a vicenda offrendo un quadro eterogeneo e composito, deve essere tuttavia detto che l'espansione e lo sviluppo, armonici ed equilibrati di tutte le componenti dell'economia sarda — che pure erano tra gli obiettivi primari e fondamentali del Piano di Rinascita — sono fundamentalmente mancati. Questo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non significa che si debba parlare, a dieci anni di distanza dall'inizio dell'esperimento, di fallimento del Piano di rinascita, espressione questa che spesso è stata usata nella polemica politica. Infatti non è posta in discussione l'indubbia validità della legge n. 588, di cui si propone il rifinanziamento, pur con alcune integrazioni e modifiche, nè il fondamentale valore dello schema generale di sviluppo, il Piano di rinascita appunto: di esso si ritiene però necessario un aggiornamento per la mancata o parziale applicazione della legge; e di ciò sono responsabili insieme gli organi dello Stato e della Regione.

Una breve analisi di due dati del sistema economico della Sardegna con riferimento al 1963, anno in cui inizia l'attuazione del Piano, e al 1970, anno in cui si collocano gli ultimi stanziamenti del IV programma esecutivo (il V programma sta per essere discusso dal Consiglio regionale) può illustrare con efficacia le contraddizioni dei risultati di cui più sopra si è detto, soprattutto se comparati con gli obiettivi del Piano e può servire a dimostrare la validità delle proposte contenute nel presente disegno di legge, necessarie a correggere le distorsioni provocate nello stesso sistema economico dalla mancata o parziale attuazione del Piano.

Mi riferisco a due aspetti del Piano di rinascita, l'incremento del reddito e l'aumento dell'occupazione, che si pongono in termini palesemente contraddittori. Il reddito si è sviluppato ad un ritmo sufficientemente sostenuto. Nel periodo di tempo compreso tra il 1963 e il 1970 si è avuto un incremento del

reddito netto interno, al costo dei fattori, pari al 100,1 per cento contro l'86,7 per cento della media nazionale e l'84,8 per cento del Mezzogiorno.

Il reddito netto interno, al costo dei fattori, è stato nel 1970 di 966 miliardi di lire pari ad un reddito netto interno *pro capite*, al costo dei fattori, di lire 643.225; ciò significa che, ai prezzi del 1963 il reddito netto interno al costo dei fattori è stato nel 1970 pari a 473 miliardi, corrispondenti ad un reddito netto interno *pro capite* di 494.790 lire. Il Piano di rinascita prevedeva il raggiungimento di un reddito netto interno di 710-750 miliardi al 1975, pari ad un reddito netto interno *pro capite* di 450-480.000 lire. Conseguentemente, gli obiettivi fissati con riferimento al reddito, senza alcuna considerazione distributiva a livello settoriale, territoriale e personale, sono stati non solo raggiunti, ma superati dal sistema regionale, in modo indipendente dal Piano e cinque anni prima della data prevista. Tale reddito resta però sempre pari ad appena il 55 per cento del reddito del Centro-Nord e sarebbe ancora inferiore senza il consistente flusso in uscita della popolazione.

Se si considera tuttavia la partecipazione dei singoli settori alla formazione del reddito lordo regionale interno, al 1693 ed al 1970, e la si raffronta con le previsioni del Piano al 1975 appare evidente come tale partecipazione si sia sviluppata non solo in modo difforme dalle previsioni per settore, ma anche in modo difforme a livello delle singole provincie e delle zone omogenee che compongono la base territoriale del sistema economico della Sardegna.

Composizione del reddito lordo regionale interno al costo dei fattori:

SETTORE	1963	1970	Previsioni al 1975
Agricolo	23 %	16,8%	21 %
Industriale	23,4%	25,6%	38 %
Terziario	35,3%	39,3%	35,5%
Pubblica amministrazione	18,3%	18,3%	7,5%

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'occupazione che, al 1975, sarebbe dovuta passare, con la creazione di 145.000 posti di lavoro, da 418.000 unità del 1963 a 580.000 unità, è invece diminuita, nel 1970, a 411.000 unità.

La disoccupazione, peraltro, è aumentata dal 1963 al 1970 da 17.000 a 22.000 unità pas-

sando, rispetto al totale delle forze di lavoro dal 3,9 per cento del 1963 al 5,1 per cento del 1970 e ciò malgrado che la popolazione attiva, invece di aumentare, sia diminuita e la sua incidenza sulla popolazione totale sia passata dal 32 per cento nel 1963 al 29 per cento nel 1970.

SETTORE	Forze di lavoro				Previsioni 1975	
	1963		1970		N.	%
	N.	%	N.	%		
Occupati agricoltura	151.000	36,1	113.000	27,5	150.000	25
Occupati industria	121.000	29	131.000	31,9	220.000	39
Occupati altre attività	146.000	34,9	167.000	41,6	210.000	36
	418.000		411.000		580.000	
In cerca di occupazione	17.000	3,9	22.000	5,1		
	435.000		433.000			

In conclusione, nei primi otto anni di attuazione del Piano di rinascita non vi è stata alcuna creazione seppure parziale di posti di lavoro, ma vi è stata addirittura una contrazione dei posti di lavoro originariamente disponibili.

Questa tendenza di regresso è confermata dai dati riguardanti gli anni successivi al 1970, dati che sottolineano la crisi delle attività economiche tradizionali, dall'agricoltura, alle industrie estrattive, alle costruzioni e le conseguenze negative sul numero degli occupati e sul tasso generale di attività della popolazione, che ha registrato una ulteriore riduzione passando dal 29,6 per cento del 1970 al 29,1 per cento nel 1971; si tratta del più alto indice di diminuzione, tanto rispetto al Mezzogiorno quanto rispetto all'intero Paese.

Tale situazione pare destinata ad aggravarsi alla completa realizzazione degli investimenti industriali derivati da decisioni e

programmi definiti da tempo ed ai quali altri non sembra potranno sostituirsi, dato che l'attuale orientamento dei maggiori gruppi imprenditoriali è, prevalentemente, quello di procedere verso una automazione molto spinta e una ristrutturazione dell'apparato produttivo tale da realizzare processi riduttivi del costo globale del lavoro.

A questi dati, per se stessi eloquenti, è necessario aggiungere il fatto centrale dell'emigrazione, fatto di dimensione drammatica, non solo per gli aspetti morali del problema, ma per gli aspetti intimamente connessi ad una politica di sviluppo; una tale politica non richiede, per la sua realizzazione, forze di lavoro indifferenziate, ma le migliori. Se invece le forze migliori, più attive, più disponibili al cambiamento, più coraggiose e più intraprendenti continuano ad emigrare, si corre il rischio di non possedere più il potenziale qualitativo determinante per la realizzazione di una politica di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppo; questo limite è tuttavia ancora lontano, se consideriamo la situazione generale, mentre per alcune zone interne probabilmente è già stato superato.

L'emigrazione permanente dalla Sardegna è stata calcolata dalla Commissione d'inchie-

sta, nel ventennio 1951-1971 in 150 mila unità lavorative su una popolazione residente, al 1970, di 1.502.000 abitanti.

La tabella seguente indica come il flusso migratorio sia continuato in questi ultimi anni.

VALUTAZIONE DELL'EMIGRAZIONE

Descrizione del fenomeno	1968	1969	1970	1971
1) Eccedenza partenze su arrivi nel movimento passeggeri delle linee aeree e marittime	16.518	11.195	18.746	11.674
2) Saldo migratorio anagrafico (cancellati-iscritti)	14.772	11.656	11.164	9.235
3) Iscritti nelle liste di collocamento .	27.864	25.100	26.793	36.131
4) Popolazione presente (migliaia di unità)	1.450	1.452	1.464	1.470

Dalla esposizione di questi dati balza evidente una prima conclusione. Se, infatti, all'incremento notevole del reddito ha corrisposto una diminuzione dell'occupazione, la spiegazione del fenomeno è che l'incremento del reddito è imputabile alla presenza in Sardegna di attività produttive ad alto rapporto capitale-lavoro, orientate prevalentemente verso l'esterno. È stato cioè favorito il sorgere di attività produttive ad alto rapporto capitale-lavoro, e di attività produttive a queste complementari, completamente estranee alla struttura del sistema economico regionale preesistente. Queste attività, se hanno da un lato contribuito all'incremento della produzione del reddito, hanno dall'altro impedito una sua adeguata diffusione.

Un particolare riferimento va fatto a questo punto alla incidenza assunta dalla chimica e dalla petrolchimica, alle quali è appunto da ascrivere in gran parte l'aumento del prodotto industriale regionale.

Nel settore industriale infatti è aumentato il peso del comparto manifatturiero (passato dal 38,7 per cento del 1963 al 50 per cento del 1971) mentre hanno diminuito la lo-

ro incidenza le costruzioni (dal 37,9 per cento al 21,2 per cento) e le attività estrattive (dal 13,6 per cento al 7,7 per cento); mentre il comparto manifatturiero (in cui è determinante l'incidenza della chimica e petrolchimica) è cresciuto a tassi medi annui dell'11,4 per cento, le costruzioni e le estrattive hanno registrato incrementi medi pari all'1,4 per cento. Occorre anche dire che le attività chimiche, dei derivati del petrolio e delle fibre tessili artificiali, dal 1967 al 1971, hanno assorbito, da sole, circa il 70 per cento del totale degli investimenti industriali; ed è da aggiungere che i prodotti della industria chimica ed affini, costituiscono oggi, da soli, il 47 per cento delle esportazioni complessive dalla Sardegna.

Per quanto riguarda l'incidenza di questo settore sull'occupazione è sufficiente ricordare che nel comparto manifatturiero si è passati dalle 43.000 unità del 1951 alle 61.000 unità del 1971. Una crescita, questa, regolare e costante anche se ben lontana dalle medie nazionali o del Mezzogiorno.

Rapportando infatti all'Italia e al Mezzogiorno, abbiamo in Sardegna, per ogni 100

abitanti residenti, 4,2 unità occupate nell'industria manifatturiera, contro una media di 5,6 nel Mezzogiorno e di 11,1 nell'intero Paese.

Nelle industrie chimiche ed affini l'occupazione è passata nel ventennio 1951-1971 da 500 a 8.400 unità.

La esposizione di questi dati sottolinea e rafforza la fondatezza di alcune delle principali considerazioni svolte dalla Commissione d'inchiesta in ordine al raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di rinascita e giustifica le proposte conseguenti contenute nel disegno di legge n. 509. Tali considerazioni possono così riassumersi:

— mancato avvio del meccanismo di sviluppo autopulsivo;

— mancato conseguimento di livelli apprezzabili di occupazione e aumento del reddito non equilibrato territorialmente e settorialmente;

— insufficienza del meccanismo di sviluppo, fondato sull'industrializzazione nei settori di base, con conseguente emarginazione e accresciuta degradazione economico-sociale di zone territoriali e di settori tradizionali di attività.

Quali responsabilità spiegano questo risultato, o meglio quali condizioni essenziali e determinanti per una corretta attuazione del Piano non si sono verificate?

L'esame di tali condizioni è pregiudiziale, non per attribuire colpe e responsabilità, ma per superare e correggere insufficienze e errori dell'esperienza passata e garantire, nella misura in cui queste cose possono essere garantite, l'attuazione di un integrale piano di sviluppo.

Il Consiglio regionale della Sardegna, in un dibattito sulle conclusioni della Commissione di inchiesta, ha con estrema concretezza e con una chiara autocritica, approfondito le responsabilità della Regione.

« I programmi sono stati predisposti ed approvati in ritardo — si legge nel documento contenente le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta —, alcune soluzioni, alcuni strumenti che la legge indi-

cava o proponeva, non sono stati utilizzati — si pensi al Comitato di coordinamento per il raccordo ed il controllo dei programmi nella fase esecutiva — le procedure e le modalità dell'intervento che avrebbero dovuto consentire un'esemplare sollecitudine, si sono, assai presto, rivelate complesse e macchinose giacchè organi diversi partecipano agli esami tecnici ed alle decisioni amministrative.

L'elemento negativo di maggior peso sembra, però, il rapporto soltanto *formale* prima con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e poi con il CIPE, sentiti come sede di ratifica delle proposte della Regione e non anche come sede della contestazione dei ritardi, delle insufficienze, dei rifiuti delle Amministrazioni dello Stato ».

Più ampio e complesso, invece, è il discorso della Commissione d'inchiesta sulle condizioni essenziali ed imprescindibili che dovevano essere garantite dallo Stato, e che invece sono mancate del tutto, o si sono presentate con grande ritardo. A parte di queste insufficienze o manchevolezze si può ovviare con le proposte contenute nel presente disegno di legge, parte invece sono strettamente connesse oltre che alla volontà politica degli organi di governo, alla capacità degli organi nazionali della programmazione di dominare il sistema economico e di dirigerlo verso gli obiettivi indicati dal potere politico.

La mancanza di queste condizioni può essere ricondotta ad un sostanziale disimpegno dello Stato, che, come sottolinea la Commissione d'inchiesta, « è venuto meno ai suoi compiti di protagonista di promozione della rinascita ». Lo Stato ha ritenuto assolto il suo compito con l'approvazione dei programmi di sviluppo e con il versamento delle annualità maturate sulla legge n. 588. Non ha sentito, praticamente, la legge n. 588, altro che come legge finanziaria, dimenticando lo schema generale di sviluppo e la globalità regionale del Piano di rinascita, richiamata sia nel Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, sia nel programma economico nazionale 1966-70 (paragrafo 73).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È così saltato il carattere di aggiuntività del piano sardo, per cui gli investimenti della legge n. 588, che dovevano essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e straordinari dello Stato, della Cassa del Mezzogiorno e della stessa Regione, non solo non sono risultati aggiuntivi, ma non sono risultati nemmeno sostitutivi delle altre fonti di finanziamento. Lo Stato ha ridotto cioè i finanziamenti ordinari dei propri Ministeri, ed i suoi interventi straordinari, in pratica riprendendo con una mano più di ciò che dava con l'altra.

La tabella che segue indica con precisione la dimensione di tale fenomeno.

Si tratta di un raffronto tra le disponibilità finanziarie totali per investimenti pubblici e privati di cui l'economia regionale avrebbe potuto disporre nel dodicennio 1963-1975 sulla base di un rapporto capitale-reddito pari al 4,5 per cento, e gli investimenti eseguiti o in corso di esecuzione al 31 dicembre 1972 previsti dai quattro programmi esecutivi sinora approvati.

PREVISIONI PIANO 1963-1975

	(miliardi)
Stanziamenti straordinari legge numero 588	400
Stanziamenti ordinari bilancio regionale	300
Stanziamenti ordinari e straordinari nazionali	400
Stanziamenti Cassa del Mezzogiorno	200
Stanziamenti privati	500
	<hr/>
	1.800

SITUAZIONE AL 31-12-1972

	(miliardi)
Investimenti legge n. 588	218,3
Investimenti Regione	5,6
Investimenti Stato	10,9
Investimenti Cassa	88,8
Investimenti privati	419,1
	<hr/>
	738,2

La mancanza del principio dell'aggiuntività, ha detto la Commissione d'inchiesta, ha fatto sì che con i fondi della legge n. 588 venissero finanziate opere di carattere ordinario, di competenza dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni.

Un altro non trascurabile aspetto della mancata aggiuntività è dato dall'assenza di interventi delle Partecipazioni statali, assenza tanto più grave se si considera che, fin dall'agosto del 1963, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno aveva tracciato per questo Ministero un concreto programma di intervento. Solo in questi ultimi anni le Partecipazioni statali hanno dato inizio ad un programma di investimenti nella Sardegna centrale, sollecitate da un forte impegno dei poteri politici centrali e da incentivi straordinari e limitati a quell'area territoriale. Impegno e incentivi che hanno vinto la resistenza delle aziende pubbliche interessate.

Strettamente correlata alla mancata aggiuntività è stata la mancanza o l'incertezza dell'azione di coordinamento tra tutti gli interventi; il coordinamento costituisce la premessa e la base di ogni seria programmazione. Esso infatti è previsto esplicitamente all'articolo 2 della legge n. 588, laddove dice che i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

Questi adempimenti di regola non sono stati osservati. Per garantire il coordinamento, il disegno di legge di cui discutiamo non propone innovazioni rispetto a quanto stabilito dal citato articolo 2 della legge numero 588. È pertanto da confermare che alla Regione debbono essere fatti conoscere tempestivamente, da ogni Ministero e dagli altri centri decisionali e di potere dello Stato, i propri programmi: ciò potrà consentire un confronto nelle diverse istanze della programmazione nazionale, prima che le decisioni vengano prese ed i programmi predisposti sicchè l'accettazione di essi sia per tutti vincolante.

Altra causa di ritardi e conseguentemente di distorsione dei risultati è, come prima abbiamo accennato, il sistema delle procedure, ed in particolare il settore della progettazione. Il disegno di legge, introduce per questa fase di attuazione il criterio dei « progetti speciali » già presenti nella legislazione per il Mezzogiorno (introdotti con la legge 6 ottobre 1971, n. 853) superando le norme contenute nella legge n. 588 per le quali era richiesto il parere della Cassa per il Mezzogiorno nella fase di predisposizione dei programmi ed alla stessa Cassa era affidato il controllo tecnico dei progetti ed il collaudo delle opere realizzate.

Dal mancato coordinamento, dal complesso meccanismo delle procedure ha origine la proliferazione degli Enti e delle competenze che si accalcano attorno al Piano. Da questa considerazione la Commissione è partita per prospettare la necessità di un centro decisionale ed operativo, a livello regionale che riprenda il pieno controllo sullo sviluppo economico della Sardegna, dotato di poteri adeguati ed in grado di tradurre nei fatti il previsto coordinamento e la necessaria armonizzazione degli interventi.

Come dice la relazione del senatore Medici, « la Commissione ritiene che, per l'attuazione del Piano di rinascita, i poteri reali della Regione rappresentino il problema politico centrale della Sardegna ».

Da tutte le considerazioni fin qui svolte emergono chiare le motivazioni e vengono evidenziate le proposte nuove, non esclusivamente, ma principalmente, attinenti alla integrazione e modifica della legge n. 588.

Riassumendo, in una breve sintesi, gli elementi innovativi, di contenuto e procedurali, riferiti al primo titolo del disegno di legge n. 509, si può dire che essi riguardano:

l'accentuazione del ruolo della Regione e della sua responsabilità;

un più efficace coordinamento degli interventi;

la semplificazione delle procedure di attuazione (progetti speciali);

la preferenza accordata all'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro, alle

imprese di piccole e medie dimensioni, a quelle che utilizzano risorse locali;

l'attenzione riservata all'industria estrattiva;

la riduzione dei settori di intervento.

La riforma dell'assetto agro-pastorale.

Il tema della riforma dell'assetto agro-pastorale, che è considerato nel secondo titolo del disegno di legge in esame, è quello che più direttamente si collega al discorso centrale della Commissione d'inchiesta sulla genesi e caratteristiche della criminalità in Sardegna e sulla stretta e diretta connessione di questa con la struttura dei rapporti sociali delle zone interne.

Non ritengo di dovere, in questa sede, riassumere le tesi della Commissione d'inchiesta, a cui ho già accennato all'inizio, che hanno trovato largo spazio di trattazione sia nella relazione del senatore Medici, sia in quella del gruppo di lavoro che si è dedicato a questo settore, sia nella relazione dei presentatori sul presente disegno di legge.

Non posso però sottrarmi all'obbligo di una sommaria trattazione non solo perchè principalmente su questo punto, se pure in una diversa prospettiva, si diversificano dal disegno di legge n. 509, gli altri due disegni di legge, il n. 1338 del senatore Endrich ed altri ed il n. 1373 del senatore Balbo ed altri, ma soprattutto perchè esso è il punto chiave dell'intero nuovo progetto.

I fenomeni di criminalità che hanno indotto il Parlamento nazionale alla costituzione di una Commissione di inchiesta, e che hanno toccato il vertice della loro gravità e della loro frequenza soprattutto negli anni 1966, 1967 e 1968 (undici per anno) non sono cessati del tutto.

Una nota allarmante è costituita dall'alto numero degli omicidi dolosi compiuti nel 1973 (40), che supera di gran lunga gli indici più alti degli ultimi dodici anni (34 nel 1962, 21 nel 1964, 23 nel 1968); tanto che non sono in pochi a chiedersi se siamo alla vigilia di una nuova ondata di criminalità.

Caratteristica comune è, per i sequestri di persona e per i tentati sequestri, l'area territoriale in cui sono stati effettuati che è la tipica area pastorale descritta dalla Commissione d'inchiesta; l'attività professionale; le modalità del sequestro.

Nel caso degli omicidi prevalgono le vittime collegate alla attività pastorale e dell'allevamento. Ci troviamo, evidentemente, sempre dentro il vecchio corso della criminalità, al quale all'inizio ho fatto riferimento anche se ne sono oggi protagoniste le giovani leve.

Sarebbe semplicistico ed ingenuo sostenere che un intervento di natura economica quale quello proposto nella presente legge possa di per sé solo, per sua sola forza, combattere e cancellare ogni traccia di criminalità. Dei limiti dell'intervento e delle condizioni necessarie affinché si raggiungano i risultati richiesti ho già detto.

Occorre far qualcosa, occorre far presto, occorre muoversi nella direzione giusta.

Sono questi imperativi che hanno determinato l'individuazione degli obiettivi e le scelte degli strumenti operativi per raggiungerli in tempi relativamente brevi.

L'obiettivo non è di escludere dal processo di industrializzazione l'area pastorale, che già oggi è investita, anche se in ritardo, dai programmi delle Partecipazioni statali, atterrate nella Sardegna centrale; è piuttosto di far sì che l'industrializzazione non cali e si sviluppi all'interno di una struttura produttiva arcaica, in un sistema di rapporti sociali ed economici, in un tipo di « cultura » quale è quella del mondo pastorale, come un fatto estraneo, traumatizzante, causa di profondi squilibri.

Tutto questo si intende, quando si dice che non si vogliono « le cattedrali nel deserto ».

L'obiettivo è di mutare il rapporto tra zone interne e zone in sviluppo dando alla pastorizia, che ha dato e ancora dà un notevole apporto all'economia della regione, le condizioni per trasformarsi radicalmente in una attività economica moderna.

La polverizzazione della proprietà, la dispersione dei corpi nei quali le aziende operano sono un dato strutturale della agricoltura sarda che nessuna legge, nessun provvedimento è finora riuscito a scalfire; e que-

sta è anche la situazione delle zone pastorali.

Se si pone, come giustamente tutti pongono la necessità di trasformare la pastorizia da nomade in stanziale, l'esigenza di costituire aziende economicamente valide che, in quanto pastorali, hanno bisogno di molta terra, non si vede come ciò sia possibile ottenere se non con un radicale mutamento della struttura fondiaria.

Da qui la scelta dello strumento operativo del monte pascoli, realizzato attraverso l'acquisto e l'esproprio, che dovrebbe assicurare tempi di realizzazione ragionevolmente brevi. L'esproprio dei terreni a pascolo permanente non appartenenti a coltivatori diretti, non è ipotizzato dalla Commissione d'inchiesta, nè è proposto nel disegno di legge, come atto punitivo e discriminatorio — tanto che è previsto un indennizzo mai inferiore ai valori di mercato — ma è l'unico strumento efficace per poter essere certi che non sia reso vano l'ingente apporto finanziario che la Sardegna ottiene, con questo disegno di legge, dalla solidarietà nazionale.

Vi è in noi la consapevolezza che tale proposta comporterà resistenze, forse conflitti, certamente speculazioni politiche. Essa ha un costo rilevante, richiede per la sua realizzazione una capacità organizzativa notevole, una ferma volontà politica. Ma ne vale la pena.

Giocherà qui un ruolo fondamentale la Regione, cui sono demandati i compiti di attuazione, soprattutto nell'azione rivolta a creare su questo strumento operativo la piena comprensione delle motivazioni dell'obiettivo fondamentale che si persegue.

Il monte dei pascoli è stato da varie parti inteso come la pubblicizzazione dell'attività agricola, un ritorno in certo senso alla « mano pubblica » delle terre che i privati hanno acquisito negli ultimi 150 anni, esso non è un « demanio dei pascoli », è un punto obbligato di passaggio per giungere all'accorpamento di terreni in aziende già esistenti, per dare ad esse valida dimensione economica, per costituire nuove aziende; infatti sia i terreni per gli accorpamenti che le nuove aziende devono essere cedute in proprietà o concesse in affitto a coltivatori diretti o pastori singoli o associati.

L'Ente pubblico, che è l'Ente di sviluppo, non ha il compito di gestire direttamente le aziende se non per una parte, per quel 15 per cento del monte pascoli, destinata alla produzione dei foraggi necessari alla costituzione di adeguate scorte.

La destinazione dei terreni è quindi all'azienda, singola o associata. Il protagonista, il soggetto principale cioè, è l'imprenditore, il pastore non più nomade, che non deve affidare più il proprio gregge alle risorse che la terra gli offre spontaneamente o alla clemenza delle stagioni, assistito nelle iniziative di trasformazione o di miglioramento dell'azienda per integrare il reddito dell'allevamento con una attività agricola diversificata.

Non si tratta, onorevoli senatori, di cose che stanno in un futuro molto lontano poiché già la Regione si è avviata su questa strada sia attraverso una legislazione diretta all'acquisto di terreni offerti da piccoli proprietari concedenti di terre in affitto, sia soprattutto con il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale. Tale piano traduce in termini operativi la legge 30 ottobre 1969, approvata dal Parlamento nel periodo in cui più vivo e drammatico si presentava il problema del banditismo. Con tale provvedimento il Parlamento italiano ha voluto anticipare il progetto che oggi è alla nostra discussione, progetto certamente ambizioso, ma non impossibile da realizzare.

Le modifiche non formali introdotte nel disegno di legge n. 509 dalle Commissioni bilancio e agricoltura riguardano innanzitutto il finanziamento, la sua durata e la ripartizione fra i due titoli.

Il programma di investimenti che era previsto in mille miliardi, ripartiti in 15 esercizi finanziari, è stato definito in 600 miliardi ripartiti in 10 esercizi finanziari.

Pertanto, con l'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1975 al 1984, in totale 340 miliardi, per il rifinanziamento del piano di rinascita; di questa somma non meno del 20 per cento, cioè 68 miliardi, è riservato agli interventi per lo sviluppo agricolo.

Con l'articolo 26 è autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel decennio ripartita in 100 miliardi per gli acquisti e gli espropri; 110 miliardi per le opere di miglioramento e trasformazione dei terreni; 50 miliardi per la forestazione.

In sintesi, la ripartizione tra i due settori economici principali è la seguente: 328 miliardi per l'agricoltura, 272 miliardi per lo sviluppo industriale e l'assetto urbanistico.

Le altre modifiche introdotte al primo titolo riguardano l'articolo 3, con cui viene meglio definito il meccanismo di coordinamento degli interventi previsti dal disegno di legge con quelli ordinari e straordinari dello Stato; l'articolo 4, con il quale si stabilisce una nuova forma di rapporto tra la Regione ed il Ministero delle partecipazioni statali per quanto attiene le proposte e l'attuazione dei programmi di questo Ministero nel territorio della Regione. Tale articolo si sostituisce a quello del disegno di legge n. 509 in cui era stabilita una riserva per la Sardegna sulle spese di investimento delle amministrazioni ordinarie dello Stato e delle partecipazioni statali.

Con l'articolo 6 e con l'articolo 7 vengono con maggior precisione definiti gli strumenti operativi degli interventi.

Con il secondo comma dell'articolo 8 si dà una ulteriore definizione dei criteri da usare ai fini della qualificazione delle piccole e medie imprese.

Con l'articolo 10 si definisce il meccanismo degli incentivi, stabilendo un contributo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 10 della legge n. 853 per le iniziative industriali che si collocano in Sardegna, nella considerazione che l'Isola ha due diseconomie fondamentali rispetto al resto del territorio nazionale, l'insularità e il mercato ristretto.

Con l'articolo 10 si è sostituito al meccanismo dei contributi in conto gestione basato sulle spese effettuate dalle imprese nei primi 3 anni un meccanismo basato sul contributo per addetto occupato.

Con l'articolo 13 e con l'articolo 15 si dà un più preciso indirizzo alla attività della società finanziaria per la rinascita della Sar-

degnata e si consente l'aumento del capitale di detta società a carico della presente legge.

Con l'articolo 14 si aggiorna il testo previsto del disegno di legge n. 509 riguardante gli interventi nel settore minerario.

Per quanto riguarda il titolo II, le modifiche principali proposte dalle Commissioni riunite bilancio e agricoltura riguardano all'articolo 18 la costituzione del monte pascoli, che nel nuovo testo è previsto debba essere attuata non soltanto attraverso l'esproprio, ma mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti; all'articolo 24 in cui è con maggior precisione sancito il dovere dell'Ente di sviluppo di cedere i terreni del monte pascoli e in cui meglio si definisce la figura degli aventi diritto a richiedere tali terreni in proprietà o in affitto.

Politica del Mezzogiorno

Va dato atto al Governo della disponibilità dimostrata per assicurare il finanziamento di 600 miliardi per un decennio.

Tale disponibilità assume un particolare rilievo se si considera la delicata, anzi difficile situazione economica del Paese e, conseguentemente, del bilancio dello Stato.

Il provvedimento approvato si colloca però correttamente nel contesto di un rilancio della politica di sviluppo per il Mezzogiorno ed in una politica di investimenti produttivi e pertanto non contrasta anzi, a mio avviso, tende a concorrere al superamento della difficile congiuntura economica.

* * *

Onorevoli senatori,

sono convinto che il disegno di legge illustrato non solo corrisponde alle legittime attese della Sardegna, attese alle quali il Parlamento repubblicano non è stato mai sordo, ma che esso correttamente si colloca nel contesto di una politica di rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno ed una politica di investimenti produttivi. Pertanto esso non contrasta ma anzi concorre al superamento della difficile congiuntura.

L'approvazione di questo disegno di legge rappresenta quindi insieme un atto della solidarietà nazionale nei confronti della Sardegna e un'intelligente iniziativa di politica economica.

PALA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

23 gennaio 1974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MURMURA

DISEGNO DI LEGGE n. 509

TESTO DEI SENATORI SPAGNOLLI ED ALTRI

TITOLO I**Rifinanziamento del Piano di rinascita****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla stessa legge e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della presente legge, la spesa di lire 600 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1982. Il 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 2.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la Regione autonoma della Sardegna.

Le somme stanziare saranno pertanto versate annualmente alla stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e ripartita secondo i titoli di spesa

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I**Rifinanziamento del Piano di rinascita****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 34 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

Identico.

Le somme stanziare saranno pertanto versate annualmente alla stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

Art. 3.

Su proposta della Regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Identico.

Art. 3.

Su proposta della Regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Con le modalità previste dal comma precedente, il CIPE approva i programmi formulati dalla Regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terrà conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la Regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le Aziende autonome dello Stato comunicano al CIPE e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

È prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Re-

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

della sua cessazione, è riservata alla Sardegna una quota non inferiore al 15 per cento di tutte le spese di investimento previste dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, debbono essere osservate le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo 7, mediante la specifica indicazione, per ogni capitolo o raggruppamento di capitoli di spesa, delle somme destinate ad interventi in Sardegna. Le somme eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Il Ministro delle partecipazioni statali, nel promuovere gli interventi delle aziende sottoposte alla sua vigilanza ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, assicura l'osservanza della riserva.

È riservata inoltre alla Sardegna una quota non inferiore al 15 per cento delle somme stanziare per spese di investimento dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il rispetto di tale riserva dovrà risultare dai bilanci della stessa Cassa.

Art. 5.

Per il coordinamento degli interventi riservati ai sensi del precedente articolo, il CIPE adotta i provvedimenti di propria competenza con il concorso della Regione e sulla base di proposte organiche da questa presentate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

gione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, degli Enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del Ministro sull'attuazione nella Regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

Il Ministro comunica al Consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

Art. 5.

Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati secondo progetti speciali predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati. Il progetto deve rispettare la destinazione del territorio stabilita dai piani urbanistici e, in mancanza, dai piani generali di sviluppo.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa Regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 7.

Il progetto, nella sua unità, è affidato per l'esecuzione ad organi od enti pubblici —

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

La Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

anche economici e finanziari — a carattere nazionale, regionale o zonale.

I soggetti affidatari si obbligano nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, al conseguimento dell'obiettivo nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali debbono essere inserite nella convenzione come parte integrante del suo contenuto.

Il soggetto affidatario — che resta in ogni caso responsabile verso la Regione — mediante convenzioni a tal fine stipulate può commettere in forma unitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la progettazione ed esecuzione di opere o di specifiche attività, ad altri organi ed enti pubblici, o a società a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali.

La gestione del fondo stanziato per il progetto spetta esclusivamente al soggetto affidatario, salvo l'obbligo del rendiconto. Lo stesso fondo sarà pertanto messo a disposizione dell'affidatario mediante versamenti rateali di importo predeterminato, da eseguire alle scadenze fisse stabilite dalla convenzione.

La Regione controlla l'esecuzione del progetto mediante ispezioni tecniche ed amministrative, provvede alla verifica finale dei risultati, esamina ed approva il rendiconto della gestione finanziaria. L'esecuzione del progetto da parte dell'affidatario non è soggetta ai controlli esercitati in via ordinaria dagli organi di vigilanza e di tutela.

Per i controlli previsti dal precedente comma la Regione può richiedere, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, l'assistenza dell'Ufficio speciale istituito ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588.

La Regione assicura la massima funzionalità delle opere eseguite in attuazione della presente legge, impartendo le necessarie prescrizioni e direttive agli enti tenuti alla loro manutenzione e gestione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle Aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

CAPO II
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 8.

Per promuovere l'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro, nonché la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si applicano i criteri di cui al comma primo e quarto dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 9.

L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 28 della legge 11 giugno 1962, n. 588, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

Art. 10.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

CAPO II
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 8.

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché delle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni e integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi società e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario.

Art. 9.

L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 28 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a contributo dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai comma terzo e quarto della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 11.

La concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa ai prestiti contratti per il finanziamento della gestione.

È autorizzata altresì la concessione di contributi in conto gestione entro l'ammontare massimo del 25 per cento per spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di attività produttiva.

Art. 12.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

Restano ferme le disposizioni di cui ai comma terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11.

Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a lire 800.000 annue per i primi cinque anni e a lire 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione è estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

e applicata nonchè per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'Isola.

Art. 13.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, è riservata con assoluta priorità la partecipazione al capitale della società finanziaria, di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione. A tali operazioni pertanto si farà fronte con gli interventi previsti dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, entro l'ammontare della quota riservata alla Sardegna ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 14.

Per il risanamento e lo sviluppo dell'industria estrattiva nei bacini minerari del Sulcis Iglesiente e nelle altre zone minerarie dell'Isola, sono autorizzati:

il completamento del programma di ricerca per l'accertamento delle risorse minerarie dell'Isola, di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588;

la prosecuzione dell'attività di studio e di sperimentazione sulle possibilità d'incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione dei minerali;

la realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio all'attività mineraria, nonchè la concessione di contributi, sino ad un massimo del 50 per cento della spesa necessaria, per l'installazione di impianti pilota.

A carico della presente legge non potrà essere disposto il finanziamento, sotto qual-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 13.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

Art. 14.

I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattiva e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'EGAM, previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la Regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonchè mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali, cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la Regione sarda è autorizzata a stanziare, a carico della presente legge, le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazio-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei senatori Spagnolli ed altri).

siasi forma, delle ricerche e sperimentazioni di interesse aziendale svolte da imprese pubbliche o private.

Art. 15.

Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo.

CAPO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO
URBANO

Art. 16.

Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, con priorità per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge, tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, numero 588.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

ne dell'Ente minerario sardo nonchè per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

Art. 15.

Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

CAPO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO
URBANO

Art. 16.

Identico.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TITOLO II

Riforma dell'assetto agro-pastorale

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, è predisposto un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende singole ed associate di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Art. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte dei pascoli mediante l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sarà applicata con priorità nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

Art. 19.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

TITOLO II

Riforma dell'assetto agro-pastorale

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, la Regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Art. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

L'Ente di sviluppo stabilisce l'ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una Commissione nominata dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Per i proprietari il cui reddito — ai fini della determinazione dell'imponibile per la imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — non superi i due milioni, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilita sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Art. 20.

La Regione, con propria legge, istituisce una Sezione speciale dell'Ente di sviluppo, la quale:

- a) dispone gli espropri;
- b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale;
- c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;
- d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo stabilisce l'ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una Commissione nominata dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Identico.

Identico.

Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

Art. 20.

Identico:

- a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;
- b) *identico*;
- c) *identico*;
- d) *identico*;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

f) realizza opere di interesse generale.

Art. 21.

Le aziende speciali, cui l'Ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza e i mezzi finanziari, provvedono alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, allo scopo di aumentarne la produzione e di destinare al rimboschimento le parti non trasformabili.

La Regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e loro rapporti con l'Ente di sviluppo.

Art. 22.

L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

a) sul miglioramento dei pascoli;

b) sulla trasformazione, ove ne sussistono le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;

c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e) *identico*;

f) *identico*.

La Regione è altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività.

Art. 21.

Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'Ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

La Regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'Ente di sviluppo.

Art. 22.

L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

Il programma è vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dall'Ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli o associati.

Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonchè permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

Art. 23.

L'Ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dall'Ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

Art. 24.

L'Ente di sviluppo può cedere a coltivatori diretti singoli o associati, sulla base delle richieste, terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto.

Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Ente secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

Identico.

Art. 23.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

Art. 24.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

(Segue: Testo dei senatori Spagnolli ed altri).

L'Ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

Art. 25.

L'acquisizione dei terreni di cui all'articolo 18 dovrà essere completata non oltre il quinto anno dalla data di approvazione della presente legge, secondo un programma predisposto dall'Ente di sviluppo.

Art. 26.

Per l'attuazione delle norme previste dal Titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

39 miliardi e 660 milioni per ogni esercizio finanziario dal 1973 al 1977;

19 miliardi e 660 milioni per ogni esercizio finanziario dal 1978 al 1987.

Per i primi cinque esercizi 20 miliardi saranno destinati per ciascun anno agli espropri, 10 miliardi e 660 milioni per le opere di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte dei pascoli e dei terreni comunali, 4 miliardi per le opere di trasformazione e miglioramento dei terreni privati, 5 miliardi per la forestazione.

Nel successivo decennio le somme disponibili saranno utilizzate per ciascun esercizio, secondo le seguenti ripartizioni:

10 miliardi e 660 milioni per le opere di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte dei pascoli e dei terreni comunali;

4 miliardi per le opere di trasformazione e miglioramento dei terreni privati;

5 miliardi per la forestazione.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

Art. 25.

Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

Art. 26.

Per l'attuazione delle norme previste dal Titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno così ripartiti:

10 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

11 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

5 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari al 1975 al 1984, per la forestazione.

(Segue: Testo dei senatori Spagnolli ed altri).

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

TITOLO III

Copertura

Art. 27.

All'onere di lire 994,3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1973 al 1987, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

Identico.

TITOLO III

Copertura

Art. 27.

All'onere di lire 600 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1975 al 1985, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Spagnolli ed altri*).

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

Identico.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 1338

TITOLO I

FINANZIAMENTO DI UN PIANO
STRAORDINARIO DI SVILUPPO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Per l'attuazione delle norme e dei programmi di cui al titolo primo della presente legge, al fine dello sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, e agli stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato a favore del Mezzogiorno e della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 720 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1979.

Art. 2.

Il finanziamento di cui alla presente legge ed i programmi che verranno elaborati debbono tendere alla trasformazione e al miglioramento delle strutture economiche e sociali della Sardegna, al conseguimento della piena occupazione stabile e al raggiungimento dei più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Art. 3.

Le somme stanziare verranno versate annualmente alla Regione autonoma della Sardegna, che istituirà per esse una contabilità

speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi disposti con la presente legge.

I preventivi annuali di spesa saranno allegati al bilancio di previsione della Regione ed approvati con legge regionale.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione d'un fondo di riserva, per le spese imprevedute e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi o dall'aggiornamento dei progetti d'intervento.

Con legge regionale sarà annualmente approvato il conto consuntivo della gestione speciale. Le somme eventualmente non impiegate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare saranno riportate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità ed al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri stessi, rimangono fermi. Restano fermi altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e quelli di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Art. 5.

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge è riservata alla Sardegna una quota non inferiore al 30 per cento di tutte le spese d'investimento previste dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per le spese d'investimento delle amministrazioni dello Stato debbono essere osservate le modalità stabilite nel predetto articolo 7 mediante la specifica indicazione, per ogni capitolo o raggruppamento di ca-

pitoli di spesa, delle somme destinate ad interventi in Sardegna.

Le somme eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio sono devolute, con eguale destinazione, all'esercizio successivo in aumento degli stanziamenti ordinari.

In conformità ai fini della presente legge ed agli interventi da questa derivanti il Ministro delle partecipazioni statali promuove un programma d'intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza, particolarmente orientato verso l'impianto d'industrie di trasformazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali, nel promuovere il programma di cui al comma precedente e nel controllare i programmi predisposti dagli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, assicura l'osservanza della riserva di cui al presente articolo.

È riservata inoltre alla Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle somme stanziare per spese d'investimento dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il rispetto di tale riserva dovrà risultare dai bilanci della stessa Cassa.

Art. 6.

Su proposta e con il concorso della Regione autonoma della Sardegna il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e stabilisce i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

La Regione autonoma della Sardegna provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e controlla l'attuazione degli interventi disposti dallo Stato, dagli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica previste

dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, quando si riferiscono alla Sardegna, sono comunicate alla Regione autonoma della Sardegna prima delle determinazioni del CIPE.

Art. 8.

Il CIPE, con il concorso del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore competente, attua il coordinamento di tutti gli interventi in Sardegna per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2 ed emana direttive per il rispetto, nella fase d'attuazione, delle riserve di cui all'articolo 5.

Art. 9.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati secondo progetti speciali predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna, diversi ma coordinati con i progetti speciali di interventi organici previsti dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente, fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservarsi nell'esecuzione nonché i criteri da seguirsi per la verifica dei risultati.

Il progetto deve rispettare la destinazione del territorio stabilita dai piani urbanistici e, in mancanza, dai piani generali di sviluppo.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali operano anche in collaborazione con gli enti cui è affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo seguente. La stessa Regione può avvalersi inoltre d'istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma del presente arti-

colo. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 10.

Il progetto, nella sua unità, è affidato per l'esecuzione ad organi od enti pubblici — anche economici e finanziari — a carattere nazionale, regionale o zonale.

I soggetti affidatari si obbligano nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, al conseguimento dell'obiettivo nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali debbono essere inserite, come parte integrante, nella convenzione.

La gestione del fondo stanziato per il progetto spetta esclusivamente al soggetto affidatario, con l'obbligo del rendiconto. Lo stesso fondo è messo a disposizione dell'affidatario mediante versamenti rateali d'importo predeterminato, da eseguirsi alle scadenze fisse indicate nella convenzione.

La Regione controlla l'esecuzione del progetto mediante ispezioni tecniche ed amministrative, provvede alla verifica dei risultati, esamina ed approva il rendiconto della gestione finanziaria.

Per i controlli previsti dal precedente comma la Regione può richiedere, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, l'assistenza dell'ufficio speciale istituito ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588.

La Regione assicura la massima funzionalità delle opere da eseguirsi in attuazione della presente legge, impartendo le necessarie prescrizioni e direttive agli enti tenuti alla loro manutenzione e gestione.

CAPO II

SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 11.

Gli interventi previsti nella presente legge per il settore industriale sono destinati esclusivamente a promuovere l'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro e a diffondere le imprese di piccole e medie dimensioni, con particolare riguardo e preferenza per quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali od intermedi.

Ai fini della presente legge si considerano imprese industriali di piccole dimensioni quelle che realizzano investimenti fissi o raggiungono immobilizzi compresi fra i 100 ed i 500 milioni di lire e di medie dimensioni quelle che realizzano investimenti fissi o raggiungono immobilizzi compresi fra i 500 ed i 1.500 milioni di lire.

Non possono essere considerate di piccole o medie dimensioni le imprese industriali, che, pur facendo capo a distinte persone fisiche o giuridiche, risultino, dai collegamenti di capitale o da altri elementi, parte inscindibile d'un più grande complesso.

Art. 12.

L'autorizzazione all'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di opere, servizi e attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione di cui all'articolo 28 della legge 11 giugno 1962, n. 588, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 583.

Art. 13.

Alle iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 11 sono concessi:

a) il rimborso, per i primi cinque anni di esercizio, del 50 per cento dei costi dell'energia elettrica;

b) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'importazione delle materie prime nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni e del 20 per cento per i cinque anni successivi;

c) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'esportazione dei manufatti e dei prodotti finiti nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni e del 30 per cento per i cinque anni successivi;

d) un contributo per i primi cinque anni pari al 50 per cento degli oneri per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori;

e) l'integrazione dei contributi fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa, previo collaudo, per la realizzazione d'impianti di depurazione industriale;

f) un contributo del 50 per cento, previo collaudo, per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione industriale o per l'ammodernamento d'impianti preesistenti, quando ciò avvenga in opifici industriali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

g) la concessione di contributi in conto gestione entro il limite massimo del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di gestione calcolate al netto dei contributi previsti nel presente articolo;

h) la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche per i mutui contratti per il finanziamento della gestione.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono erogati annualmente.

Art. 14.

Alle iniziative industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti della agricoltura, della zootecnica e della pesca

oltre alle agevolazioni di cui all'articolo precedente può essere concessa un'integrazione, nella misura massima di dieci punti percentuali, del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Può essere elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammesso a contributo dalla predetta legge o da altre disposizioni legislative.

Art. 15.

La società finanziaria di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, può partecipare esclusivamente al capitale delle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 11 della presente legge e che non richiedano operazioni di riassetto o di conversione per il risanamento della gestione.

Art. 16.

Il programma minerario nazionale ed il programma nazionale di ricerche devono essere predisposti d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e debbono perseguire l'obiettivo del risanamento, dello sviluppo e del potenziamento dell'industria estrattiva dei bacini minerari del Sulcis-Iglesiente e delle altre zone minerarie dell'Isola.

In particolare devono prevedere:

a) il completamento del programma di ricerche per l'accertamento delle risorse minerarie dell'Isola;

b) la realizzazione d'infrastrutture pubbliche inerenti all'attività mineraria;

c) la realizzazione d'impianti per l'educazione delle acque;

d) la trasformazione e la verticalizzazione nell'Isola della produzione mineraria anche con l'unificazione e l'accorpamento delle aziende operanti nel settore.

A carico della presente legge non può essere disposto il finanziamento sotto qualsiasi forma delle ricerche e sperimentazioni d'interesse aziendale svolte da imprese pubbliche o private.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 17.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 50 miliardi di lire.

CAPO III

ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 18.

L'Amministrazione regionale elabora il piano paesistico generale.

Il piano deve indicare:

- a) l'assetto generale del territorio;
- b) la viabilità regionale;
- c) le zone, le aree, i nuclei industriali;
- d) le zone turistiche;
- e) le zone agricole ed agro-pastorali;
- f) le infrastrutture per i trasporti;
- g) le zone di conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 19.

Il piano è predisposto dalla Giunta regionale, che tiene conto degli studi esistenti e degli strumenti urbanistici già approvati, ai quali può apportare le necessarie modificazioni, ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Il CIPE, nell'esaminare le iniziative economiche ed industriali per la Sardegna, è vincolato dalle destinazioni di zona previste nel piano.

Prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale il piano paesistico è inviato alle amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna ed alle comunità montane affinché comunichino entro trenta giorni dal ricevimento le loro osservazioni.

Art. 20.

Le agevolazioni e gli incentivi previsti nella presente legge potranno essere concessi soltanto alle iniziative economiche compatibili con le previsioni del piano paesistico.

Art. 21.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 500 milioni di lire.

CAPO IV

RISANAMENTO DEL TERRITORIO

Art. 22.

L'Amministrazione regionale assicura la piena assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni comunali e alle altre competenti in materia di disciplina del territorio per predisporre e gestire gli strumenti urbanistici. Particolare preferenza e particolari agevolazioni devono esser date ai Comuni aventi popolazione non superiore a tremila abitanti.

Per la realizzazione di complessi organici di opere e servizi civili, con priorità per i servizi igienici, educativi, e per le attrezzature sportive, l'Amministrazione regionale assume, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, tutte le spese, che, secondo le vigenti leggi, sono a carico della Regione e degli enti locali, comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di competenza dello Stato, il quale provvederà al rimborso.

Art. 23.

Ai fini degli interventi per lo sviluppo ed il risanamento urbano l'Amministrazione regionale:

a) provvede ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie con la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) provvede ad agevolare l'acquisto o la costruzione di case per abitazione da parte di nuclei familiari mediante la concessione

d'un contributo in contanti non superiore a lire 8 milioni e mediante la concessione d'un contributo pari al 50 per cento sul tasso di interesse praticato dagli istituti di credito fondiario.

Tale contributo, il cui ammontare è determinato tenendo conto anche dell'eventuale scarto di prezzo delle cartelle fondiarie, è versato direttamente all'istituto mutuante. I rapporti con gli istituti di credito fondiario saranno regolati con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi sono riservati alle persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 24.

L'Amministrazione regionale, di concerto con i Comuni interessati, elabora un piano generale pluriennale per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale nelle aree e nelle zone destinate allo sviluppo turistico.

Il piano è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è predisposto dalla Giunta regionale ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 25.

Il piano deve indicare:

a) le aree e zone destinate allo sviluppo delle attività turistiche. Tali aree e zone non potranno essere utilizzate per scopi diversi da tale destinazione o incompatibili con le caratteristiche dell'ambiente;

b) il patrimonio storico, artistico e archeologico, le risorse speleologiche da tutelare e valorizzare;

c) le aree da destinarsi a parchi intercomunali e comunali d'uso pubblico, le relative infrastrutture ed impianti.

Art. 26.

Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, i proprietari dei terreni compresi nelle zone di cui al precedente articolo 25, lettera a), devono presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni comunali competenti i progetti per la valorizzazione turistica dei terreni.

L'Amministrazione comunale, all'atto dell'approvazione, fissa il termine per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Qualora il progetto non venga presentato nel termine anzidetto o qualora le opere non vengano ultimate entro il termine fissato all'atto dell'approvazione del progetto stesso, i terreni sono dichiarati di pubblica utilità e le opere sono dichiarate urgenti e indifferibili. L'Amministrazione comunale od i consorzi intercomunali procedono alla espropriazione dei terreni secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'indennità di espropriazione è calcolata a norma dell'articolo 16, comma quarto, della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il valore dei terreni è moltiplicato per il coefficiente fisso di cinque.

Le opere infrastrutturali, di sistemazione e valorizzazione turistica, nessuna esclusa, sono finanziate dall'Amministrazione regionale con i fondi di cui alla presente legge, sui quali graveranno anche l'indennità di espropriazione dei terreni e le spese di progettazione.

Le amministrazioni comunali possono cedere i terreni espropriati, per la durata massima di venti anni, ad enti pubblici o privati od a persone singole affinché realizzino le opere d'interesse turistico previste nel piano. La cessione deve essere fatta con apposita convenzione, che preveda, tra l'altro, l'obbligo dell'esecuzione delle opere entro due anni e la retrocessione al Comune, allo scadere della concessione, del terreno e delle opere eseguite, così come possedute dal privato, senza versamento d'alcun corrispettivo da parte del Comune.

Qualora vi siano più richieste per lo stesso terreno, l'assegnazione è effettuata a mezzo di pubblico incanto.

Art. 27.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire.

CAPO V

TURISMO

Art. 28.

Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attrezzatura turistico-ricettiva nelle aree di cui al precedente articolo 23 l'Amministrazione regionale concede sui fondi stanziati con la presente legge mutui a lungo termine fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico edilizio di alberghi, pensioni, locande, complessi turistico-ricettivi, anche strutturati estensivamente, autostelli, rifugi montani, campeggi tecnicamente ed organicamente funzionali;

b) la costruzione d'impianti di ristoro e d'opere complementari sportive e di svago che appaiano utili e la cui entità sia commisurata all'importanza dell'insediamento ricettivo;

c) l'acquisto d'immobili da destinarsi, con le opportune trasformazioni, all'industria turistico-ricettiva o ad attrezzature ad essa complementari purchè il costo dell'immobile reso funzionale non superi i limiti di costo fissati per nuovi impianti;

d) l'ampliamento, il riassetto tecnico-edilizio d'alberghi, pensioni, locande e complessi turistico-ricettivi, autostelli, rifugi montani, complessi tecnicamente organizzati già esistenti, anche se ubicati fuori delle aree di cui all'articolo 24.

Dai mutui di cui al presente articolo sono esclusi i costi per l'arredamento e per le dotazioni.

Art. 29.

Ai fini del risanamento igienico di complessi ricettivi esistenti, relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione o all'ammodernamento di impianti preesistenti, sono concessi:

a) mutui a lungo termine fino alla misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi, previo collaudo, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 30.

Alle iniziative indicate nell'articolo 28, lettere a), b) e c), sono concesse, cumulativamente con gli incentivi previsti dallo stesso articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Art. 31.

Per i mutui di cui agli articoli 28 e 29 è costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero, un fondo di rotazione, la cui gestione sarà regolata da apposita convenzione.

Art. 32.

I mutui indicati nei precedenti articoli, anche per il periodo di preammortamento, saranno concessi al tasso del 2 per cento oltre alle spese bancarie, di commissione e di istruttoria, il cui importo sarà convenuto con gli istituti di credito.

Le agevolazioni previste negli articoli precedenti sono compatibili e cumulabili con le provvidenze previste dalle leggi statali in materia d'incentivazione turistico-alberghiera.

L'ammortamento dei mutui verrà effettuato in cinquanta rate semestrali ad iniziare

dalla fine del terzo anno dall'ultimazione dell'opera.

Il mutuo potrà essere rimborsato parzialmente o totalmente prima del termine.

Art. 33.

Per gli arredi e le dotazioni occorrenti alle iniziative di cui all'articolo 26 l'Amministrazione regionale può concedere un contributo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in conto capitale.

Art. 34.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire.

TITOLO II

RIFORMA DELLE STRUTTURE AGRICOLE E PASTORALI

Art. 35.

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto della Regione sarda è predisposto un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agricolo e pastorale mirante ai seguenti fini:

a) sostituzione della pastorizia brada e transumante con quella stanziale;

b) riordinamento fondiario e accorpamento dei terreni anche per mezzo della costituzione d'aziende singole o d'aziende associate o d'associazioni di gestione con personalità giuridica, tecnicamente efficienti, di dimensioni economiche tali da assicurare agli allevatori, agli agricoltori ed ai coltivatori i livelli di reddito delle altre categorie produttive;

c) la specializzazione dell'agricoltura e della zootecnia;

d) il rimboschimento dei terreni montani e collinari.

Art. 36.

Per l'attuazione delle norme e per la realizzazione dei programmi previsti nel titolo secondo della presente legge, in attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con particolare riferimento agli articoli 13 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed agli stanziamenti ordinari e straordinari per il Mezzogiorno e per la Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire quattrocentottanta miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire cento miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 ed in ragione di lire sessanta miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

Sullo stanziamento complessivo cento miliardi dovranno essere riservati alle opere di rimboschimento.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione, che istituirà una contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 37.

Saranno realizzate la piena valorizzazione delle risorse della Sardegna e, prioritariamente, la trasformazione dei terreni destinati all'agricoltura ed alla pastorizia.

La valorizzazione delle risorse idriche sarà attuata a mezzo dei progetti speciali di cui all'articolo 9.

I progetti speciali saranno preferibilmente affidati, per l'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 10, ai Consorzi di bonifica competenti per territorio.

Art. 38.

Con legge regionale saranno previsti particolari incentivi ed agevolazioni, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, per la

costituzione e la gestione d'impresе associa-
te agro-pastorali.

Potranno associarsi per la gestione delle
aziende agro-pastorali tutti i coltivatori, al-
levatori, piccoli e medi proprietari dei ter-
reni purchè conferiscano all'azienda, per la
gestione comune, tutti o parte dei loro ter-
reni.

Le quote, le modalità della partecipazione
e la ripartizione degli utili saranno previsti
nello statuto dell'associazione.

Art. 39.

I proprietari e gli affittuari di terreni han-
no l'obbligo d'eseguire, con i finanziamenti
di favore previsti nella presente legge o nelle
altre disposizioni legislative in vigore, tutte
le opere di trasformazione che interessano i
loro terreni in conformità alle direttive fon-
damentali di trasformazione fondiaria sta-
bilite nei piani e nei programmi che l'Ammi-
nistrazione regionale è tenuta a predisporre
entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.

I progetti per le opere di trasformazione
devono essere presentati all'Amministrazione
regionale o all'ente da questa delegato
entro un anno dall'approvazione delle diret-
tive fondamentali di cui al comma prece-
dente. Con l'approvazione viene fissato il ter-
mine per l'esecuzione delle opere.

Quando il termine assegnato ai propieta-
ri per l'esecuzione delle opere sia scaduto o
quando, prima della scadenza, risulti impos-
sibile che esse vengano eseguite nel termine
predetto, l'Amministrazione regionale, con
decreto del Presidente, anche su richiesta
delle amministrazioni comunali o dei con-
sorzi di bonifica, procede all'espropriazione
degli immobili degli inadempienti a favore
delle amministrazioni comunali o dei consorzi
di bonifica competenti o delle associazioni
di gestione.

I beneficiari dell'esproprio provvedono
all'esecuzione delle opere di trasformazione
ed affidano la gestione dell'impresa a una
associazione di gestione, della quale posso-
no far parte anche i proprietari, ai sensi del-
l'articolo 35.

Art. 40.

L'iniziativa per le opere di trasforma-
zione può essere assunta anche dalle associa-
zioni di gestione regolarmente costituite.

I contributi e le agevolazioni per l'attu-
azione di piani organici di trasformazione
aziendale sono riservati alle aziende agrico-
le e pastorali previste dall'articolo 35, let-
tera b).

Art. 41.

Le associazioni di gestione tra allevatori,
coltivatori e proprietari possono acquista-
re o prendere in affitto terreni al fine d'inte-
grare l'estensione dei fondi conferiti dai
soci.

La stipulazione d'un contratto d'affitto
per almeno dieci anni con le associazioni di
gestione è causa di cessazione del regime di
proroga legale e di risoluzione dei contratti
d'affitto in corso.

Ai contratti d'affitto stipulati per almeno
dieci anni a favore delle associazioni di ge-
stione o a favore di imprenditori, singoli od
associati, titolari di aziende agricole supe-
riori ai cinquanta ettari non si applicano le
norme di cui alla legge 11 febbraio 1971,
n. 11, e successive modificazioni.

Il canone d'affitto non può superare il tre
per cento annuo del valore attribuito al ter-
reno dall'Ufficio tecnico erariale. Sono nulli
i patti contrari ed è salvo il diritto dell'af-
fittuario di richiedere al concedente, entro
cinque anni dal rilascio del terreno, le som-
me corrisposte in misura eccedente quella
sopraindicata.

All'atto del rilascio del terreno il conce-
dente deve corrispondere all'associazione di
gestione od all'impresa agricola affittuaria
il valore dei miglioramenti da questa appor-
tati sul fondo, calcolati al momento del ri-
lascio.

Il relativo ammontare deve essere con-
cordato tra le parti od accertato giudizial-
mente prima del rilascio del terreno e può
essere corrisposto in tre annualità consecu-

tive maggiorate d'un interesse pari al sei per cento annuo.

Il credito dell'affittuario è garantito da ipoteca legale, la cui iscrizione è esente dalle imposte di registro, dall'imposta catastale ed ipotecaria, ed è soggetta alla sola tassa fissa di registro.

L'affittuario ha prelazione in caso di vendita del terreno concessogli in affitto. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della copia dell'offerta irrevocabile di acquisto rilasciata dal promittente acquirente al venditore. Tale copia deve essere inviata all'affittuario a cura del venditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti apportati al terreno dall'affittuario.

Il diritto di prelazione sussiste anche nei due anni successivi al rilascio del terreno. Nell'ipotesi d'esercizio del diritto di prelazione successivamente al rilascio, il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti detratto quanto eventualmente già rimborsato, a tale titolo, dal proprietario all'affittuario.

I diritti dell'affittuario sono opponibili all'avente causa dell'originario concedente.

Art. 42.

L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone un programma coordinato di interventi da operarsi sui terreni comunali e su quelli privati, nell'ambito di zone omogenee, secondo le previsioni dei piani zonali, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascolo;
- c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento;
- d) sulla trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni.

Il programma, da predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vincolante.

L'iniziativa per le realizzazioni dei miglioramenti può essere assunta dalle aziende speciali, costituite nei Comuni, per i terreni di proprietà comunale, da coltivatori o allevatori singoli o associati.

Il programma deve inoltre prevedere l'aumento delle disponibilità foraggere, la specializzazione della produzione agricola, l'incremento dell'occupazione, nonché miglioramenti del sistema idrogeologico.

Art. 43.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentito il proprietario, può autorizzare i consorzi di bonifica o le associazioni di gestione ad immettersi nel possesso di terreni finitimi all'azienda dei richiedenti o di terreni compresi nei piani del consorzio di bonifica, allo scopo di apportarvi miglioramenti od eseguirvi trasformazioni quando ciò appaia utile avuto riguardo all'ordinamento produttivo e all'interesse generale.

Col suo decreto il Presidente della Giunta regionale fissa l'indennità da corrisponderci annualmente al proprietario, la quale non può essere superiore al canone indicato nell'articolo 41 della presente legge, le cui norme si applicano integralmente al rapporto, che, in seguito al decreto del Presidente, viene ad instaurarsi tra proprietario e concessionario.

L'immissione in possesso non può avere una durata inferiore a dieci anni.

Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale può dagli interessati essere impugnato con ricorso, che, per quanto riguarda la misura dell'indennità, va proposto dinanzi al giudice ordinario; ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 44.

L'Amministrazione regionale o l'ente da questa delegato, con la collaborazione delle associazioni di categoria:

- a) provvede all'assistenza tecnica dei pastori-allevatori singoli od associati nelle ini-

iative di miglioramento e di trasformazione nella conduzione delle aziende;

b) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e dei coltivatori, allevatori od imprenditori agricoli;

c) realizza opere d'interesse generale;

d) coordina tutte le norme regionali in favore dell'agricoltura e della pastorizia e dispone l'erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni per la realizzazione delle opere di trasformazione e di miglioramento dei terreni agricoli o destinati al pascolo.

Art. 45.

Si applicano alla gestione delle imprese agro-pastorali le agevolazioni di cui all'articolo 13.

Art. 46.

Ai fini dell'accorpamento dei terreni nel territorio della Regione sarda sono soggetti alla sola tassa di registro e sono esenti dall'imposta catastale ed ipotecaria:

a) gli atti di compravendita di terreni agricoli e destinati ad uso agro-pastorale posti in essere da agricoltori od allevatori singoli od associati qualora il terreno oggetto del contratto sia finitimo ad altri terreni di proprietà dell'acquirente;

b) i contratti di permuta purchè per almeno uno dei permutanti sussistano le condizioni di cui alla precedente lettera *a)*;

c) gli atti di divisione qualora prevedano, se i dividendi sono due, l'attribuzione di tutti i terreni agricoli ad uno solo fra essi o, se i dividendi sono più di due, l'attribuzione ad uno di essi di terreni la cui superficie superi la metà della superficie complessiva dei terreni da dividere;

d) gli atti di compravendita di terreni in favore di cooperative o di associazioni di gestione.

TITOLO III

COPERTURA

Art. 47.

All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1974 al 1979, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate d'ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi d'emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i

piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relativa al collocamento, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono

estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1373

TITOLO I

PIANO STRAORDINARIO SUPPLETIVO
E INTEGRATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge e per l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge, è autorizzata la spesa suppletiva di lire 600 miliardi, che sarà iscritta, in ragione di lire 60 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1973-1982, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 2.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la Regione autonoma della Sardegna.

Le somme stanziare saranno pertanto versate annualmente alla stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste

e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

Art. 3.

Su proposta della Regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data della sua cessazione, è riservata alla Sardegna una quota che, in linea di massima, non sarà inferiore al 15 per cento di tutte le spese di investimento previste dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, debbono essere osservate le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo 7, mediante la specifica indicazione, per ogni capitolo o raggruppamento di capitoli di spesa, delle somme destinate ad interventi in Sardegna.

Il Ministro delle partecipazioni statali, nel promuovere gli interventi delle aziende sottoposte alla sua vigilanza ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, assicura l'osservanza della riserva di massima.

È riservata inoltre alla Sardegna una quota che, in linea di massima, non sarà inferiore al 15 per cento delle somme stanziare per spese di investimento dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il rispetto di tale riserva dovrà risultare dai bilanci della stessa Cassa.

Art. 5.

Per il coordinamento degli interventi riservati ai sensi del precedente articolo, il CIPE adotta i provvedimenti di propria competenza con il concorso della Regione e sulla base di proposte organiche da questa presentate.

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati, in armonia con il piano, secondo progetti particolari predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati. Il progetto deve rispettare la destinazione del territorio stabilita dai piani urbanistici e, in mancanza, dai piani generali di sviluppo.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici con la collaborazione della Cassa per il Mezzogiorno. La stessa Regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti ponendo a carico della contabilità speciale, per non oltre un biennio, le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 7.

Il progetto, nella sua unità, è affidato per l'esecuzione ad organi od enti pubblici — anche economici e finanziari — a carattere nazionale, regionale o zonale.

I soggetti affidatari si obbligano nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, al conseguimento dell'obiettivo nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal

progetto, le quali debbono essere inserite nella convenzione come parte integrale del suo contenuto.

Il soggetto affidatario — che resta in ogni caso responsabile verso la Regione —, mediante convenzioni a tal fine stipulate, può commettere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la progettazione ed esecuzione di alcune opere o di specifiche attività ad altri organi ed enti pubblici, o a società a capitale pubblico, a capitale misto, o a privati.

La gestione del fondo stanziato per il progetto spetta esclusivamente al soggetto affidatario, salvo l'obbligo del rendiconto. Lo stesso fondo sarà pertanto messo a disposizione dell'affidatario mediante versamenti rateali di importo predeterminato, da eseguire alle scadenze fisse stabilite dalla convenzione.

Il controllo tecnico sull'esecuzione del progetto mediante ispezioni tecniche ed amministrative, la verifica finale dei risultati, l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria ed infine il collaudo delle opere spettano alla Cassa per il Mezzogiorno, direttamente o tramite l'ufficio speciale istituito ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588.

CAPO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 8.

Per promuovere l'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro, nonché la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si applicano i criteri di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 9.

L'autorizzazione all'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 28 della legge 11 giugno 1962, n. 588, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 10.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura di 10 punti percentuali.

Può essere elevata altresì nella stessa misura la spesa dell'investimento globale ammessa a contributo dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 11.

La concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa ai prestati contratti per il finanziamento della gestione.

È autorizzata altresì la concessione di contributi in conto gestione entro l'ammontare massimo del 25 per cento per spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di attività produttiva.

Art. 12.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate e finanziate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione e all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi ed alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici o finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata, nonchè per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggior interesse per lo sviluppo economico dell'Isola, con particolare riguardo alle attività industriali rivolte alla valorizzazione delle risorse isolane.

Art. 13.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile è autorizzata la costituzione di una speciale società finanziaria con capitale pubblico e privato, avente lo scopo di assumere partecipazioni al capitale delle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, o di consorzi di imprese, che valorizzano direttamente o indirettamente le risorse agricole isolane, con particolare riguardo ai settori vitivinicolo, caseario, cerealicolo, ortofrutticolo, oleario, sugheriero, florealicolo, dell'allevamento del bestiame da carne, nonchè l'utilizzazione dei prodotti dell'industria petrolchimica di base.

Alle sottoscrizioni del capitale delle società e dei successivi aumenti possono concorrere singoli e società private nonchè la Regione autonoma della Sardegna — chè può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano —, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano natura di enti pubblici o di diritto pubblico anche in deroga ai divieti statutari.

La partecipazione della nuova finanziaria nei consorzi di imprese sarà anche rivolta alla promozione e al finanziamento delle strutture commerciali intese all'allargamento

e alla conquista di nuovi mercati di vendita dei prodotti isolani.

Dalla partecipazione della finanziaria di cui al presente articolo sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione. A tali operazioni pertanto si farà fronte con gli interventi previsti dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, entro l'ammontare della quota riservata alla Sardegna ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 14.

Viene confermato, per le società costituite ed operanti esclusivamente in Sardegna, l'anonimato azionario.

CAPO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO

Art. 15.

È istituita presso la regione autonoma della Sardegna una sezione staccata del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Detta sezione avrà per la Sardegna tutti i compiti attualmente attribuiti in materia urbanistica al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 16.

Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, con prevalente riguardo per i servizi sanitari, scolastici e culturali in genere e per le attrezzature sportive e ricreative, possono essere assunte a carico della presente legge tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a quelle dei fabbricati le disposizioni della legge per il risanamento della città di Napoli, 15 gennaio 1885, n. 2892.

TITOLO II

RIFORMA DELL'ASSETTO AGRO-PASTORALE

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, è predisposto un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende singole ed associate di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie, in armonia con le direttive comunitarie per l'avvio della politica delle strutture e per l'ammodernamento delle aziende agricole.

Art. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati all'articolo precedente la Regione:

a) istituisce un registro agronomico dei terreni che formeranno oggetto del programma ivi previsto, rilevando e classificando, in tutta la Regione sarda, le superfici a pascolo suscettibili di trasformazione e quelle da destinare al rimboschimento;

b) fissa per ogni zona omogenea i criteri per l'individuazione e la costituzione di

aziende tecnicamente ed economicamente valide;

c) svolge azione propulsiva e di sostegno economico per la creazione delle aziende valide di cui alla lettera b), senza discriminazioni relative alla titolarità delle medesime. A tal fine, tra l'altro: favorisce, con opportune provvidenze, l'accorpamento delle terre mediante permuta e compravendite tra proprietari; incoraggia e promuove la creazione di società, di cooperative e di organismi consortili tra proprietari, tra proprietari e pastori, tra allevatori ed allevatori.

Art. 19.

Gli affittuari ed i proprietari interessati, entro un congruo limite di tempo che verrà stabilito dalla Regione autonoma della Sardegna e comunque non superiore a 24 mesi dalla fissazione dei criteri di cui all'articolo precedente, presenteranno, unitamente o singolarmente, agli Ispettorati agrari competenti, per l'approvazione, i relativi programmi e progetti di trasformazione.

Nel caso in cui le singole proprietà non raggiungano la superficie minima per la costituzione di un'azienda economicamente valida i proprietari o gli affittuari si accorderanno con i proprietari od affittuari dei terreni contigui per la formazione di un progetto unico, comunicando gli impegni assunti per l'esecuzione dello stesso; in mancanza di accordo ciascuno indicherà il progetto di accorpamento da lui ritenuto migliore.

L'Ispettorato, prima di decidere, ascolta gli interessati.

Decorso il termine di cui al comma precedente, stabilito per la presentazione del progetto, senza che gli interessati vi abbiano provveduto, la Regione sarda dispone l'elaborazione di propri progetti di trasformazione. Analogamente si procederà nel caso di progetti non accolti dall'Ispettorato agrario. Infine, essa invita gli interessati all'esecuzione del progetto di trasformazione approvato ripartendo, nel caso di terreni affittati, la responsabilità per l'esecuzione dei lavori tra proprietari ed affittuari, secondo criteri ge-

nerali che la Regione definirà con propria legge in armonia con gli usi locali, a meno che le parti interessate non abbiano raggiunto tra loro un accordo diretto.

La Regione fisserà, inoltre, con propria legge, i criteri per l'inizio obbligatorio dei lavori e per stabilire il periodo entro il quale essi dovranno essere completati.

Sia le opere a carico del proprietario, sia quelle a carico dell'affittuario per la realizzazione del progetto saranno considerate, a tutti i fini, quali miglioramenti ai sensi della legislazione vigente in materia di fitti rustici.

In caso di rifiuto o in caso di inerzia nell'esecuzione dei progetti da parte del proprietario — qualora l'affittuario non si assuma l'onere della trasformazione spettante alla controparte, traendone proporzionali benefici contrattuali — la Regione acquista i terreni mediante trattativa privata o, qualora questa fallisca, mediante esproprio.

In caso di rifiuto o in caso di inerzia da parte dell'affittuario l'onere della trasformazione può essere assunto completamente dal proprietario, che avrà, però, diritto a chiedere la rescissione immediata del contratto di affitto.

Art. 20.

La Regione è tenuta a cedere immediatamente in proprietà i terreni espropriati a persona che s'impegni all'esecuzione del progetto.

Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori o pastori diretti affittuari dei terreni oggetto del contratto ed i rimanenti coltivatori o pastori diretti.

In attesa di compratori il progetto e la conduzione dei terreni interessati vengono portati avanti dalla Regione che vi provvederà attraverso la speciale sezione dell'Ente di sviluppo di cui all'articolo 22.

Art. 21.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati ai sensi dell'articolo 19 è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni viene fatta dall'Ispettorato agrario competente per territorio, con riferimento ai valori medi di mercato nell'anno agrario precedente.

Per i proprietari il cui reddito — ai fini della determinazione dell'imponibile per la imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — non superi i due milioni, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggiore valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Art. 22.

Viene istituita presso la Regione autonoma della Sardegna, con propria legge, una sezione speciale dell'Ente di sviluppo, che provvederà alla trasformazione ed all'utilizzazione dei terreni degli enti pubblici, secondo criteri da stabilirsi nella stessa legge, allo scopo di aumentare la produzione del pascolo o di costituire scorte di foraggio e di mangimi, e di destinare al rimboschimento le parti non suscettibili di trasformazione.

Nella stessa legge regionale verranno definiti compiti, funzioni e strutture delle aziende di cui sopra, nonché i loro rapporti con l'Ente di sviluppo.

Art. 23.

Qualora il progetto approvato dall'Ispettorato o predisposto direttamente dalla Regione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 18 preveda la concentrazione della

conduzione aziendale di imprese distinte e non si addivenga volontariamente ad una conduzione aziendale unica, sia attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda in una sola persona fisica, sia attraverso qualsivoglia forma di associazione tra gli interessati, la Regione è autorizzata a provvedere mediante la costituzione di consorzi obbligatori secondo principi da stabilire con legge regionale. La Regione potrà prevedere la costituzione di aziende relative a più progetti.

A coloro fra i proprietari, affittuari, mezzadri e coloni interessati che cedano volontariamente agli altri i loro diritti di proprietà o contrattuali al fine di ottenere o facilitare la concentrazione, viene corrisposta, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, una speciale indennità la cui entità verrà stabilita secondo criteri fissati da legge regionale.

Ai fini di cui sopra la cessione volontaria dei contratti è comunque ammessa. L'affittuario che rinunci al contratto relativo ad un determinato terreno dovrà, tuttavia, preferire il concedente se questo gestisce direttamente altro terreno facente parte dello stesso progetto.

Art. 24.

Per l'attuazione delle norme previste dal titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

39 miliardi e 660 milioni per ogni esercizio finanziario dal 1973 al 1977;

19 miliardi e 660 milioni per ogni esercizio finanziario dal 1978 al 1987.

Le somme stanziare saranno annualmente versate alla Regione che istituirà per esse una contabilità speciale.